

Art. 40 (già 40 - 41)

Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, delibera sugli aumenti di stipendio nello stesso grado da concedersi a determinati periodi di tempo, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, a favore degli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.

Gli aumenti di stipendio non possono aver luogo prima che sia decorso almeno un quadriennio di permanenza nel grado e nella classe cui l'impiegato appartiene.

Il primo aumento di stipendio per i Vice Segretari di ultima classe e per gli applicati e le applicate di ultima classe e, nel caso di cui nel 1° capoverso dell'art.4, anche per i Vice Segretari di seconda classe, può essere concesso dopo tre anni dalla assunzione in servizio, compreso l'anno di esperimento.

Art. 43

Agli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio ed abbiano raggiunto da almeno cinque anni lo stipendio più elevato del grado cui appartengono, il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, potrà concedere due aumenti successivi quinquennali in misura non eccedente il 10 % dello stipendio di cui godono.

Quora l'impiegato, dopo aver conseguito l'aumento quinquennale, sia promosso al grado immediatamente supe-



riore, cessa il godimento dell'aumento quinquennale.

Art. 76 (già 76 - 77)

Le retribuzioni del personale di servizio si conferiscono nella misura indicata in apposito quadro, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Generale, possono essere concessi aumenti di paga agli inservienti, agli uscieri, e ai commessi non prima però che siano decorsi tre anni dalla nomina o dalla promozione, quando ricorra la condizione del lodevole servizio.

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipato.

Art. 88

Il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 1915, e dalla stessa data, per tutti gli impiegati già in servizio presso l'Istituto, prendono inizio i termini di cui all'art. 40; ~~fatta eccezione per quelli appartenenti al personale maschile che, con l'applicazione del quadro non vengono a godere di un miglioramento uguale almeno alla differenza fra lo stipendio del grado o della classe alla quale sono assegnati e quello del grado o della classe inferiore, per i quali i detti termini decorrono dal 1° gennaio 1913 o dalla data di effettiva assunzione in servizio, se questa è avvenuta posteriormente.~~